

## **IL DIRIGENTE**

**Prot. n. 2017/1756**

VISTO l'art. 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che "In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione";

VISTO l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli del 5 gennaio 2015 con la quale è stato approvato lo schema di domanda di regolarizzazione fiscale per emersione ai sensi dell'art.1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 4084 del 15 gennaio 2015, con la quale è stato approvato lo schema di disciplinare per la raccolta delle scommesse, mediante concessionario di Stato, di cui all'articolo 1, comma 643, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

CONSIDERATO che la ditta individuale GGE Communications di Mannina Giuseppe ha aderito alla procedura di regolarizzazione fiscale per emersione, sottoscrivendo il modello di dichiarazione di impegno, con domanda di rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 88 del T.u.l.p.s. dichiarando di voler effettuare la raccolta delle scommesse come punto aggiuntivo del concessionario HBG On line Gaming S.r.l. Conc. n. 4508

CONSIDERATO che, in data 27 febbraio 2015, il Sig. Mannina Giuseppe, titolare della ditta individuale GGE Communications ha sottoscritto il disciplinare per la raccolta delle scommesse, di cui all'articolo 1, comma 643, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, divenendo titolare della raccolta delle scommesse con il codice identificativo n.92086;

VISTA la lettera prot. n. 1614 del 17 ottobre 2016 con la quale il concessionario HBG on line Gaming ha comunicato che: 1) la ditta individuale GGE Communications di Mannina Giuseppe si rendeva morosa non corrispondendo le somme relative alla raccolta delle scommesse effettuate presso il locale di Via Archi 182 in Trapani e, pertanto, il suddetto concessionario ha proceduto alla sospensione del collegamento bloccando i terminali attivi e l'attività di raccolta; 2) presso i suddetti locali venivano raccolte scommesse attraverso il collegamento con il sito internet [www.433sport.com](http://www.433sport.com) riconducibile ad operatore estero che risulta sprovvisto di concessione rilasciata da ADM;

VISTA la lettera prot. n. 113618 del 18 novembre 2016 con la quale l'Ufficio dei Monopoli della Sicilia – Sede territoriale di Trapani ha comunicato di aver eseguito in data 8 novembre 2016 una verifica integrata presso il punto di raccolta sito in Via Archi 182 a Trapani e ha confermato che presso detti locali si esercitava "attività di raccolta scommesse non autorizzata per conto del bookmaker maltese "2020sport", nonché l'assenza dell'attività di raccolta autorizzata con il concessionario HBG On line Gaming;

VISTA la nota prot. n. 115355 del 23 novembre 2016, con la quale è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza del punto di raccolta n. 92086, ubicato nel comune di Trapani – Via Archi 182 e di revoca del titolo autorizzatorio n. 2015/A15161 del 13 marzo 2015, per i gravi fatti su esposti che rappresentano violazione della normativa in materia di gioco ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera h) del Disciplinare;

CONSIDERATO che, trascorso il termine assegnato con la nota suindicata, la ditta individuale GGE Communications di Mannina Giuseppe non ha presentato controdeduzioni di replica all'addebito contestatole;

#### DECRETA

per i motivi indicati in premessa, la decadenza del diritto alla raccolta delle scommesse avente codice n. 92086 e ubicato in Trapani, Archi 182.

Per l'effetto, deve intendersi revocato il titolo autorizzatorio n. 2015/A15161 emesso il 13 marzo 2015 relativo all'attivazione del punto di raccolta cod. n. 92086.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

IL DIRIGENTE  
*Pietro FERRARA*

Roma, lì 9 gennaio 2017

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs 39/1993